

# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1988<sup>1</sup> sulle indennità parlamentari (LI);

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 2007<sup>2</sup>; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 2007<sup>3</sup>,

*decreta:*

I

## **Articolo unico**

Le retribuzioni e le indennità della LI e dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988<sup>4</sup> concernente la legge sulle indennità parlamentari menzionate qui appresso sono adeguate al rincaro come segue:

- a. la retribuzione annua per i lavori preparatori di cui all'articolo 2 LI è aumentata di 1000 franchi;
- b. la diaria di cui all'articolo 3 capoverso 1 LI è aumentata di 25 franchi;
- c. l'indennità annua per spese di personale e di materiale di cui all'articolo 3a LI è aumentata di 1250 franchi;
- d. il contributo di base ai gruppi parlamentari di cui all'articolo 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 2500 franchi;
- e. il contributo per membro di cui all'articolo 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 500 franchi.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

1 RS **171.21**  
2 FF **2008** 109  
3 FF **2008** 121  
4 RS **171.211**

